

**Informazioni Sulla Banca**

Denominazione e forma giuridica	<b>Igea Banca S.p.A.</b>
Sede legale e Direzione Generale	<b>Via G. Paisiello, 38 – 00198 Roma</b>
Capitale Sociale	<b>€ 26.275.984,32</b>
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma	<b>04256050875</b>
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia	<b>N° 5640</b>
Codice ABI	<b>05029</b>
Sito Internet	<a href="http://www.igeabanca.it">www.igeabanca.it</a>
Indirizzo di posta elettronica	<a href="mailto:segreteria@igeabanca.it">segreteria@igeabanca.it</a>

**Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi****Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia****Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede**

Cognome	Nome	
Sede	E-mail	Telefono
Iscrizione ad Albi o elenchi	N. Delibera Iscrizione albo/elenco	Qualifica

**Caratteristiche (Struttura e funzione economica)**

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare:

- se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione;
- se la banca garantisce l'obbligazione del cliente essa apre:
  - un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale;
  - un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma.

Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza.

Assumono importanza nei crediti di firma, le così dette fideiussioni passive, cioè quelle che la banca presta a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

**Fideiussione estero**

La fideiussione estero è una garanzia bancaria diretta a facilitare le transazioni commerciali e/o finanziarie con l'estero, con la quale la banca, su espressa richiesta del Cliente, si impegna a garantire l'obbligazione che grava sul proprio Cliente nei confronti di un soggetto terzo, creditore del medesimo (il "Beneficiario"). La Banca pertanto garantisce l'obbligazione che grava sul proprio Cliente nei confronti del Beneficiario e si impegna a corrispondergli le somme richieste, nell'ipotesi in cui il Cliente non adempia alla scadenza.

La banca non è tenuta ad avvisare preventivamente il Cliente e può pagare anche in caso di sua opposizione.

**Principali Rischi Tipici (generici e specifici)**

Il principale rischio è rappresentato, in caso di escussione della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

**Condizioni economiche**

(I valori indicati non comprendono eventuali oneri reclamati da terzi)

Voce	Parametro	Valore
<b>Fidejussioni ordinarie Italia</b>		
• Spesa una tantum rilascio		
Una tantum	Euro	60,00
• Commissioni		
Commissione annua	%	2,50
Minimo	Euro	60,00
Periodicità di addebito		Annuale Anticipata
Divisore		Anno civile
Importo minimo di storno commissione	Euro	10,00
• Tasso di mora		
Euribor 3 mesi media mese precedente maggiorato di otto punti percentuali. Alla data: Euribor 3 mesi media mese prec. = - 0,302%. Tasso di mora = - 0,302 + 8 = 7,698% Rimane salva l'applicazione del tasso d'interesse debitore applicato al saldo passivo del conto corrente nel caso di addebito della somma sul medesimo.	%	Euribor 3 M media mese precedente + 8 punti percentuali
• Spese istruttoria		
Senza autentica notaio	Euro	20,00
Con autentica notaio (oltre spese notarili)	Euro	50,00
• Spese di rinnovo		
Senza autentica notaio	Euro	20,00
Con autentica notaio (oltre spese notarili)	Euro	50,00
• Spese di trasparenza		
Invio documenti di sintesi (per documento)	Euro	1,25
<b>Depositi cauzionali in contanti:</b>		
• Spese istruttoria	Euro	10,00
• Commissione rilascio	%	2,50
Minimo	Euro	50,00
<b>Fidejussioni Estero</b>		
• Spesa una tantum per il rilascio di garanzia	Euro	60,00
• Commissioni		
Commissione annua (addebito in via anticipata)	%	2,50
Minimo	Euro	60,00
Periodicità di addebito		Annuale Anticipata
Divisore		Anno civile
• Tasso di mora		
Euribor 3 mesi media mese precedente maggiorato di otto punti percentuali Alla data: Euribor 3 mesi media mese prec. = -0,302%. Tasso di mora = -0,302 + 8 = 7,698% Rimane salva l'applicazione del tasso d'interesse debitore applicato al saldo passivo del conto corrente nel caso di addebito della somma sul medesimo.	%	Euribor 3 M media mese precedente + 8 punti percentuali
• Commissione di modifica	Euro	30,00
• Spese		
Spese produzione e invio comunicazioni di legge (ad ogni invio)	Euro	1,25
Trasparenza bancaria. Spese produzione e invio comunicazioni periodiche (ad ogni invio)	Euro	1,25
Trasparenza bancaria. Spese produz. e invio comunicaz. relative a modifiche contrattuali	Euro	0,00
Recupero imposta di bollo	Importo di legge	
Crediti documentari sull'Estero e dall'Estero emessi in favore di soggetti residenti e non residenti.		

La Banca non effettua per il momento operazioni della specie.

Tasso di mora. Ultimi valori assunti dal parametro di riferimento (Euribor 3 mesi media mese precedente)

Data di decorrenza	Valore
01/09/2016	- 0,302
01/08/2016	- 0,297
01/07/2016	- 0,270

## Recesso

### Recesso del contratto (Condizioni generali)

Si applicano all'affidamento, per quanto non espressamente previsto o derogato nello specifico contratto relativo all'operazione, le norme e le condizioni che regolano il servizio di conto corrente e servizi ad esso connessi.

In caso di esercizio della facoltà di recesso, l'utilizzazione del credito concesso viene immediatamente interrotta e la Banca ha il diritto di pretendere il pagamento di quanto ad essa dovuto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel contratto, negli atti di utilizzo posti in essere e/o nel contratto relativo al conto corrente e servizi connessi.

### Rilascio di garanzie personali a terzi

In caso di recesso, e comunque a richiesta della Banca, fermo che non possono aver luogo nuovi utilizzi dell'Affidamento, il Cliente è tenuto a liberare la Banca stessa dalle obbligazioni nascenti dalle garanzie prestate oppure, ove ciò non sia possibile, a costituire presso la Banca un deposito cauzionale in titoli o in denaro di ammontare corrispondente a quello delle citate obbligazioni, in ogni caso idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle eventuali ragioni di credito vantate dalla Banca medesima in via di regresso.

## Reclami

Il Cliente che intenda presentare un reclamo dovrà redigerlo in forma scritta ed indirizzarlo a "Ufficio Reclami – Igea Banca – Via G. Paisiello, 38, 00198 - Roma".

Il reclamo potrà essere inviato alternativamente con le seguenti modalità:

- per posta ordinaria (meglio se raccomandata con ricevuta di ritorno);
- per posta elettronica alla casella reclami@igeabanca.it;
- per posta elettronica certificata (PEC) alla casella igeabanca@legalmail.it;
- a mezzo fax al numero 06.85351451;
- presentato alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, la quale è autorizzata al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione all'Ufficio Reclami della Igea Banca.

La Banca è tenuta a rispondere al reclamo entro 30 giorni.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca fornirà al cliente le indicazioni concernenti le iniziative che la Banca stessa si impegnerà ad assumere e le relative tempistiche.

Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustrerà in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto e fornirà le necessarie indicazioni circa la possibilità di ricorrere ad Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Qualora la Banca non risponda al reclamo nei termini previsti, oppure se il Cliente non risulti soddisfatto della risposta fornita, quest'ultimo potrà:

- a) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro (ovvero senza limiti di importo quando si chieda soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento.
- b) attivare, attraverso il servizio di mediazione offerto dagli organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. L'Arbitrato si può attivare:
- quando è previsto nella clausola compromissoria contenuta nel contratto oggetto della controversia;
  - quando le parti decidono di comune accordo di ricorrere a tale procedura.
- Può infatti verificarsi che, nel caso in cui un procedimento di mediazione si concluda senza un accordo, le parti, se vogliono ottenere una decisione in tempi contenuti, possono chiedere al Conciliatore Bancario Finanziario di attivare la procedura di Arbitrato. E' comunque possibile ricorrere all'arbitrato anche se non si è svolto il procedimento di mediazione.

### Legenda

<b>Arbitro Bancario Finanziario</b>	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche
<b>Avallo</b>	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data
<b>Beneficiario</b>	Il soggetto a favore del quale il Cliente stipula la fidejussione con la Banca
<b>Cliente</b>	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la banca
<b>Cliente al dettaglio</b>	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di Euro
<b>Cliente</b>	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la banca
<b>Cliente al dettaglio</b>	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di Euro
<b>Conciliatore Bancario Finanziario</b>	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche.
<b>Fidejussione</b>	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui
<b>Recesso</b>	E' il diritto di un soggetto di ritirarsi unilateralmente da un rapporto giuridico.
<b>Reclamo</b>	Ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in forma scritta (ad esempio via lettera, fax, e-mail)